Università della Svizzera italiana

Direttive sui requisiti di ammissione ai programmi Bachelor e Master e sulle procedure d'iscrizione

del 22.06.2026 (stato al 22.06.2026)

Il Rettorato, sentito il Comitato di Direzione, adotta:

Titolo I - Principi

Art. 1 Scopo

1 Le presenti Direttive stabiliscono i requisiti di ammissione e le procedure amministrative applicabili per l'iscrizione ai programmi di Bachelor e Master offerti dall'USI.

2 Nel testo i nomi declinati al maschile sono da intendersi inclusivi e riferiti a persone di qualunque genere.

Art. 2 Definizioni

1 Ai sensi delle presenti Direttive, si intende per:

a. "Amministrazione studenti": il Servizio amministrazione studenti dell'USI;

b. "candidato": la persona candidata all'ammissione a un percorso di studio offerto dall'USI;

c. "Master consecutivo": il programma di studio che costituisce il naturale proseguimento di un percorso Bachelor nella medesima disciplina o in un ambito strettamente affine, garantendo la continuità e l'approfondimento delle competenze acquisite;

d. "Master specializzato": il programma di studio successivo a un percorso di Bachelor e caratterizzato da un orientamento tematico specifico e/o da un approccio interdisciplinare, offerto eventualmente in collaborazione con università partner;

e. "swissuniversities"[1]: l'organizzazione mantello delle università svizzere.

Art. 3 Principi generali per la valutazione delle qualifiche necessarie all'ammissione

1 Le decisioni in materia di ammissione ai programmi di studio offerti dall'USI sono adottate sulla base di informazioni pertinenti, coerenti ed attendibili relative alle qualifiche (titoli di studio) presentate dal candidato.

2 La responsabilità di fornire, in modo completo e tempestivo, la documentazione necessaria incombe al candidato, che è tenuto ad agire in buona fede.

3 Di principio, l'ammissione è concessa quando le qualifiche (titoli di studio) rilasciate in un determinato Stato soddisfano, in tale Stato, le condizioni generali di accesso all'insegnamento superiore, salvo qualora sia dimostrata l'esistenza di una differenza sostanziale tra le qualifiche ottenute nello Stato

[1] https://www.swissuniversities.ch

in questione e le qualifiche richieste (segnatamente, in termini di contenuto e durata degli studi) ai fini dell'ammissione ai programmi di studio offerti dall'USI. È riservato il rispetto, da parte del candidato, di eventuali ulteriori requisiti di ammissione ai programmi di studio offerti dall'USI.

4 Ai fini della valutazione dell'equivalenza sostanziale delle qualifiche di cui al capoverso precedente, l'USI si fonda segnatamente sui seguenti parametri e riferimenti normativi:

a. Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università[2];
b. Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea (Convenzione di Lisbona)[3] e relativo rapporto esplicativo;
c. Raccomandazioni di swissuniversities (Raccomandazioni per la valutazione dei certificati di fine studi secondari esteri, cfr. "*Recommandations pour l'évaluation des certificats de fin d'études secondaire étrangers*");
d. Eventuali accordi bilaterali applicabili conclusi tra la Confederazione Svizzera e Stati terzi[4];
e. Altre indicazioni pubblicate da swissuniversities (segnatamente, lista delle condizioni di ammissione riferite per singoli Stati[5]; lista di concordanza tra le differenti scuole universitarie[6]);
f. Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero[7];
g. Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere[8].

5 I titoli rilasciati nell'ambito della formazione continua (a titolo esemplificativo, MAS, DAS, CAS, EMBA), i diplomi post graduali o titoli equivalenti non sono riconosciuti ai fini dell'ammissione ai programmi di studio offerti dall'USI, anche qualora siano stati conseguiti presso una scuola universitaria riconosciuta.

[2] Convenzione europea dell'11 dicembre 1953 relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università (RS 0.414.1).
[3] Convenzione n. 165 dell'11 aprile 1997 sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea (RS 0.414.8).
[4] In particolare, Accordo del 20 giugno 1994 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario (RS 0.414.991.361); Accordo del 10 novembre 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario (RS 0.414.991.631); Accordo del 7 dicembre 2000 tra il Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario (R 0.414.994.541).
[5] www.swissuniversities.ch >. Temi > Ammissione > Zulassung zu den universitären Hochschulen > Requisiti di ammissione per paese.
[6] www.swissuniversities.ch > Temi > Ammissione > Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen.
[7] Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20).
[8] Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere (RS 414.205.1).

Titolo II – Condizioni di ammissione ai programmi di Bachelor

Art. 4
Titolari di diplomi svizzeri

1 Sono ammessi in qualità di studenti a un programma di Bachelor offerto dall'USI i titolari dei seguenti diplomi svizzeri:

a. maturità liceale cantonale riconosciuta a livello svizzero conformemente all'Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale[9];

b. maturità liceale conseguita con l'esame svizzero di maturità;

c. maturità commerciale cantonale della Scuola Cantonale di Commercio;

d. attestato federale di maturità professionale e attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale, previo superamento dell'esame complementare conformemente all'Ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali ("passerella")[10];

e. Bachelor rilasciato da un'università cantonale, un politecnico federale, una scuola universitaria professionale o da un'alta scuola pedagogica svizzera accreditata secondo la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.

2 Per l'ammissione agli studi di medicina della Facoltà di scienze biomediche valgono i diplomi menzionati al cpv.1 lett. a, b, d, ed e.

Art. 5
Titolari di diplomi esteri - Condizioni generali

1 Possono essere ammessi in qualità di studenti ai programmi di Bachelor offerti dall'USI, i titolari di un diploma estero di fine studi secondari superiori ritenuto sostanzialmente equivalente ad una maturità liceale svizzera in termini di formazione generale, obiettivi formativi, contenuti e durata degli studi.

2 Il diploma di cui al capoverso 1 deve:

a. essere rilasciato da un istituto di formazione generale riconosciuto e rappresentante il più alto livello di istruzione secondaria o liceale dello Stato in cui il diploma è rilasciato;

b. essere rilasciato al termine di una formazione di livello secondario superiore di carattere generale, equilibrata e non professionale. In particolare, la formazione deve essere costituita per almeno il 90% da discipline d'insegnamento generale previste negli studi secondari liceali in Svizzera (discipline fondamentali, altre discipline obbligatorie, opzioni specifiche e opzioni complementari);

c. permettere l'accesso agli studi universitari nello Stato dove il diploma è stato conseguito;

d. essere acquisito a seguito di un ciclo di studi completo. In particolare, il totale degli anni di formazione scolastica (primaria e secondaria) deve essere di almeno dodici anni e comprendere una formazione generale nelle lingue, matematica, scienze naturali e scienze umane. Gli ultimi tre anni di studio devono essere di livello secondario superiore e devono includere le seguenti materie:

1: Prima lingua: Lingua principale

[9] Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM, RS 413.11).
[10] Ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali (RS 413.14).

2: Seconda lingua: Lingua straniera

3: Matematica: Matematica

4: Scienze naturali: Biologia, chimica o fisica

5: Scienze umane e sociali: Storia, geografia, o economia/diritto

6: Categoria supplementare/scelta libera: Informatica, oppure Filosofia, oppure una materia di cui alla categoria 2, 4 o 5.

3 In determinati casi, l'USI può stabilire requisiti qualitativi minimi e condizioni di ammissione aggiuntive, quali ad esempio:

a. l'ottenimento di una media qualificata o di una distinzione;

b. l'ottenimento di uno specifico certificato, ad esempio di ammissione, di studio o di altro tipo, da parte di facoltà, università o autorità nello Stato in cui è rilasciato il titolo di cui si avvale il candidato;

c. la prova che un certificato di studi sia rilasciato da un istituto ufficialmente riconosciuto dalle autorità nazionali dello Stato in cui è conseguito il titolo per accedere al percorso universitario desiderato; in linea di principio non sono accettate attestazioni di ammissione per programmi di studio offerti a distanza;

d. il superamento di un esame linguistico o di altri requisiti stabiliti dall'USI quali condizioni di ammissione ai singoli programmi di studio;

e. il superamento di un esame universitario complementare svizzero (ECUS).

4 I diplomi di fine studi secondari rilasciati da un Paese firmatario della Convenzione di Lisbona che non soddisfano integralmente i requisiti relativi alla durata e ai contenuti della formazione possono essere riconosciuti parzialmente. Il candidato può compensare il riconoscimento parziale del diploma dimostrando di aver completato con successo almeno due anni di studi universitari (120 ECTS o equivalenti) presso un'università riconosciuta in un Paese firmatario della Convenzione di Lisbona. Non è invece ammesso il riconoscimento parziale dei diplomi di fine studi secondari rilasciati da un Paese non firmatario della Convenzione.

5 Per il riconoscimento di diplomi ottenuti tramite programmi serali, per corrispondenza, a distanza, formazione per adulti o da privatista, valgono le stesse condizioni di cui ai capoversi precedenti. Il candidato può essere chiamato a fornire ulteriore documentazione atta a comprovare che il titolo rilasciato sia equivalente ad una formazione in presenza.

6 I diplomi ottenuti a seguito della frequenza di istituti scolastici appartenenti a differenti sistemi educativi sono riconosciuti esclusivamente qualora ognuno degli ultimi tre anni di formazione sia stato frequentato e completato con successo presso istituti di formazione riconosciuti e rappresentativi del più alto livello d'istruzione secondaria superiore. Durante tale periodo, il candidato deve inoltre aver seguito il curriculum di studio comprendente le materie di cui al capoverso 2. Ai fini del riconoscimento del diploma, devono essere parimenti soddisfatti, per ciascun anno scolastico, i requisiti specifici di ammissione previsti per il Paese in cui il candidato ha svolto gli studi, nonché i requisiti relativi al diploma finale conseguito.

Art. 6
Titolari di diplomi esteri - Requisiti e condizioni di ammissione specifici per Paese

1 I titoli di studio esteri riconosciuti ai fini dell'ammissione a un programma di Bachelor offerto dall'USI, come pure i requisiti e le condizioni di ammissione specifici applicabili ai candidati provenienti da ciascun Paese estero sono pubblicati sul sito di swissuniversities (cfr. lista delle condizioni d'ammissione riferite per singoli Stati[11]).

2 I requisiti e le condizioni di ammissione si applicano esclusivamente all'anno accademico per il quale è presentata la domanda di ammissione. Non sono ammesse deroghe basate su requisiti validi in anni accademici precedenti; il candidato deve pertanto soddisfare integralmente i requisiti vigenti nell'anno accademico di riferimento.

3 Nei casi di dubbia equivalenza per certificati di fine studi secondari rilasciati da uno Stato non firmatario della Convenzione di Lisbona, è richiesto il conseguimento di una media minima qualificata, secondo le direttive in parola. Inoltre, l'idoneità può essere accertata tramite colloquio o esami.

Art. 7
Titolari di diplomi esteri - Italia

1 Ai fini dell'ammissione a un programma di Bachelor offerto dall'USI, sono riconosciuti equivalenti i seguenti diplomi di istruzione secondaria superiore emessi in Italia:

a. diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo classico conferito da un liceo classico (diploma di liceo classico);
b. diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo scientifico conferito da un liceo scientifico (diploma di liceo scientifico, rispettivamente diploma di liceo scientifico - opzione scienze applicate);
c. diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo linguistico conferito da un liceo linguistico (diploma di liceo linguistico);
d. diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo scienze umane conferito da un liceo delle scienze umane (diploma di liceo delle scienze umane, rispettivamente diploma di liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale);

2 Sono inoltre riconosciuti equivalenti i seguenti diplomi di istruzione secondaria superiore:

a. diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico conferito da un liceo artistico (diploma di liceo artistico), limitatamente ai fini dell'ammissione ai programmi di Bachelor in Architettura e in Lingua, letteratura e civiltà italiana;
b. diploma di istruzione secondaria superiore nell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" conferito da un istituto tecnico del settore economico, limitatamente ai fini dell'ammissione ai programmi di Bachelor in Scienze economiche, in Comunicazione e in Scienze informatiche;
c. diploma di istruzione secondaria superiore nell'indirizzo "Informatica e telecomunicazioni" conferito da un istituto tecnico del settore tecnologico, limitatamente ai fini dell'ammissione al programma di Bachelor in Scienze informatiche.

3 Per i titoli di studio rilasciati in applicazione delle leggi e regolamenti vigenti anteriormente alla riforma del sistema educativo italiano (Riforma Gelmini), fanno stato le tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali e tecnici del nuovo ordinamento. Non sono comunque riconosciuti equivalenti i diplomi di istruzione secondaria superiore ad indirizzo magistrale, i diplomi di istituti professionali d'arte, nonché tutti i diplomi di istruzione secondaria superiore

[11] www.swissuniversities.ch > Temi > Ammissione > Zulassung zu den universitären Hochschulen > Requisiti di ammissione per paese

	di durata quadriennale. Costituiscono eccezione i licei sperimentali autorizzati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a offrire un percorso liceale quadriennale. 4 Per l'ammissione al Bachelor in Medicina sono riconosciuti equivalenti i diplomi di cui al cpv.1, a condizione che i candidati rientrino nelle categorie definite nell'art. 2 del Regolamento settoriale sulle limitazioni d'ammissione agli studi di medicina all'USI e soddisfino i requisiti di ammissione specifici al programma in parola.
Art. 8 Baccalaureat Europeo	1 Il "Baccalaureat Europeo" è considerato un titolo equivalente ai fini dell'ammissione a un programma di Bachelor offerto dall'USI, a condizione che il diploma di fine studi comprenda sei materie conformi all'elenco di cui all'art. 5 cpv. 2, let. d. 2 Per i dettagli in merito alle materie accettate, si rimanda alle direttive emanate da swissuniversities.
Art. 9 Baccalaureat internazionale	1 Il Baccalaureat Internazionale è considerato un titolo equivalente ai fini dell'ammissione a un programma di Bachelor offerto dall'USI, a condizione che attesti un punteggio di almeno 32 punti (senza "bonus points") su 42 e comprenda sei materie, conformi all'elenco di cui all'art. 5 cpv. 2, let. d. Almeno tre materie devono essere sostenute a livello "Higher Level", di cui una in matematica o in scienze naturali. 2 Per i dettagli in merito alle materie accettate e al punteggio minimo richiesto, si rimanda alle direttive emanate da swissuniversities.
Art. 10 Ammissione su condizione (Bachelor)	1 L'ammissione ai programmi di Bachelor offerti dall'USI può essere concessa su condizione qualora i candidati non soddisfino integralmente tutti i requisiti previsti al momento dell'ammissione. 2 L'ammissione su condizione è subordinata al soddisfacimento di tutti i requisiti di ammissione entro i termini definiti dall'Amministrazione studenti. I termini e le condizioni sono indicati nella lettera di ammissione. 3 Il rispetto dei requisiti di ammissione entro i termini stabiliti determina la conferma definitiva dell'ammissione al programma di Bachelor. In caso di mancato rispetto di tutti i requisiti entro tale termine, l'ammissione è revocata. 4 L'ammissione su condizione è unicamente concessa per il semestre autunnale. 5 L'ammissione su condizione non comporta deroghe ai termini e alle condizioni previsti per l'eventuale rimborso della tassa semestrale di immatricolazione, così come disciplinato nelle Disposizioni sulle tasse.
Art. 11 Ammissione su dossier (Bachelor)	1 I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissione possono accedere a una procedura di ammissione su dossier, secondo criteri e modalità stabiliti dalle Direzioni dei singoli programmi di Bachelor dell'USI. 2 L'accesso alla procedura di ammissione su dossier è, di regola, riservato ai candidati che abbiano compiuto almeno 25 anni entro l'inizio del semestre in cui intendono cominciare gli studi e che: a. sono cittadini svizzeri, del Principato del Liechtenstein o residenti a Campione d'Italia; b. sono domiciliati in Svizzera con permesso C o con permesso B per ricongiungimento famigliare; c. sono titolari di un permesso di dimora con attività lucrativa esercitata da almeno tre anni;

d. afferiscono al settore dell'asilo e sono titolari di un permesso rilasciato dalle competenti autorità svizzere.

3 Eventuali eccezioni possono essere concesse in casi particolari debitamente motivati.

4 Le Direzioni dei singoli programmi possono richiedere al candidato la produzione di documenti integrativi comprovanti l'acquisizione di esperienza formativa e professionale significativa.

5 L'ammissione su dossier è esclusa per gli studi in Medicina presso la Facoltà di scienze biomediche.

Art. 12 Requisiti linguistici (Bachelor)

1 Per l'ammissione ai singoli programmi di Bachelor è richiesta una conoscenza adeguata della lingua di insegnamento. I requisiti linguistici richiesti sono indicati nelle pagine web del sito dell'USI dedicate ai singoli programmi e possono prevedere la presentazione di certificati di lingua.

2 Qualora il programma di studio non richieda la presentazione di un certificato linguistico ai fini dell'ammissione, è responsabilità del candidato assicurarsi di possedere una sufficiente padronanza della lingua in cui è erogato il programma.

3 I candidati in possesso dei diplomi svizzeri di cui all'art. 4 sono esonerati dall'obbligo di presentare un certificato ufficiale di conoscenza della lingua italiana per l'ammissione ai programmi di Bachelor impartiti in lingua italiana. Sono altresì esonerati i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio esteri:

a. diploma di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 7;

b. diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale o quinquennale conseguiti presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;

c. diplomi di Stato di istruzione secondaria superiore rilasciati dagli istituti superiori della Repubblica di San Marino;

d. attestato che comprovi il conseguimento di 120 ECTS (Major) impartiti in lingua italiana, nell'ambito di un programma di Bachelor offerto da un'università riconosciuta.

Titolo III – Condizioni di ammissione ai programmi Master

Art. 13 Principi generali per l'ammissione ai programmi Master

1 L'ammissione ai programmi di Master offerti dall'USI presuppone un diploma di Bachelor rilasciato da una scuola universitaria o da un altro istituto accademico svizzero, oppure un diploma di Bachelor rilasciato da una scuola universitaria estera equivalente, riconosciuta o accreditata nel Paese d'origine, in un ambito identico o affine a quello del Master scelto.

2 Il diploma di cui al cpv. 1 deve soddisfare i seguenti requisiti:

a. essere rilasciato da un'istituzione universitaria riconosciuta nel Paese in cui il candidato ha svolto gli studi;
b. attestare una formazione di durata minima di 3 anni (almeno 180 crediti ECTS);
c. almeno l'80% dei crediti deve esser stato conseguito presso un'istituzione universitaria riconosciuta;
d. almeno il 50% dei crediti deve essere stato conseguito presso l'università che ha rilasciato il titolo.

3 I Regolamenti degli studi di Facoltà, i Regolamenti settoriali e/o i piani di studio dei singoli programmi di Master possono specificare i fondamenti teorici e pratici essenziali richiesti e determinare requisiti qualitativi minimi di ammissione rispetto all'acquisizione di conoscenze e competenze da parte del candidato (cfr. voto minimo, contenuti e modalità dei corsi, corsi aggiuntivi).

Art. 14 Università riconosciute

1 Le istituzioni accademiche svizzere sono considerate riconosciute se figurano tra le università ufficialmente riconosciute o accreditate ai sensi della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero[12].

2 Le istituzioni accademiche estere sono considerate riconosciute se sono ufficialmente autorizzate dallo Stato di appartenenza o accreditate nel sistema educativo di riferimento, e se hanno il diritto di rilasciare titoli di studio riconosciuti a livello nazionale.

3 Sono altresì considerate istituzioni universitarie riconosciute anche quelle aventi sede all'estero, qualora il loro riconoscimento sia disciplinato da una convenzione internazionale conclusa tra lo Stato di appartenenza e la Confederazione Svizzera.

Art. 15 Titolari di un Bachelor rilasciato da un'università riconosciuta

1 I titolari di un diploma di Bachelor rilasciato da un'università riconosciuta sono ammessi a un programma di Master offerto dall'USI, a condizione che siano parimenti soddisfatti tutti gli eventuali requisiti di ammissione specifici per il programma di Master scelto. Tali requisiti sono indicati nella pagina web o nel Regolamento del rispettivo programma riportata sul sito dell'USI.

2 I titolari di un diploma di Bachelor conseguito presso un'università cantonale o un politecnico federale possono accedere ai programmi di Master consecutivi nel corrispondente indirizzo di studio senza ulteriori requisiti, conformemente alla lista stilata dalla Camera delle scuole universitarie[13].

3 L'ammissione di candidati titolari di un diploma di Bachelor conseguito presso un'università cantonale o un politecnico federale in un indirizzo di studi

[12] Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU; RS 414.20).
[13] www.swissuniversities.ch > Temi > Ammissione > Zulassunung zu den universitären Hochschulen > Studienrichtungen

diverso da quello del Master prescelto, così come di candidati titolari di un diploma di Bachelor rilasciato da un'università estera, è valutata caso per caso dalle Direzioni dei singoli programmi di Master. Esse si riservano la possibilità di integrare il piano di studi con corsi considerati fondamentali, qualora non siano presenti nel curriculum del candidato. Possono in particolare imporre ulteriori conoscenze e competenze da acquisire e dimostrare prima dell'inizio del programma (prerequisiti) o durante gli studi entro termini stabiliti (requisiti supplementari).

4 L'ammontare complessivo dei prerequisiti o requisiti supplementari, non può eccedere i 60 ECTS; oltre tale limite, l'ammissione non è concessa.

5 I titolari di un diploma di Bachelor rilasciato da un'università riconosciuta possono essere ammessi ai programmi di Master specializzati offerti dall'USI a seguito di una procedura di selezione. A tal fine, possono essere richieste conoscenze e competenze aggiuntive, che si applicano a tutti i candidati. La selezione può tenere conto, tra gli altri elementi, della media, della formazione accademica precedente, del conseguimento di voti in specifiche discipline e/o del possesso di ulteriori qualificazioni rilevanti per il programma di studio. Laddove previsto dal programma di studio, la selezione in parola avviene mediante la valutazione comparativa delle candidature pervenute. Il numero di posti di studio disponibili è, di norma, limitato.

6 L'ammissione ai programmi di Master può essere subordinata alla verifica del rispetto di requisiti qualitativi minimi applicabili agli attestati di studio esteri. Tale valutazione è volta ad accertare l'equivalenza del titolo di studio estero presentato dal candidato e può concernere, in particolare, la struttura e la durata del piano di studi, i contenuti formativi, nonché il voto minimo conseguito nel percorso accademico. Sono fatti salvi eventuali accordi specifici conclusi con istituzioni partner.

Art. 16 Titolari di un diploma di un altro tipo di scuola universitaria e di altre istituzioni del sistema universitario

1 I titolari di un diploma di Bachelor rilasciato da un altro tipo di scuola universitaria svizzera (Scuole universitarie professionali e Alte scuole pedagogiche) possono accedere ad un programma di Master in un indirizzo di studio affine, secondo la lista di concordanza elaborata dalla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie [14].

2 L'ammissione è subordinata al rispetto di tutti i requisiti di ammissione specifici per il programma di Master scelto.

3 I titolari di un diploma di Bachelor rilasciato da altre istituzioni del settore universitario svizzero possono essere ammessi ad un programma di Master offerto dall'USI. L'ammissione può essere subordinata all'acquisizione di debiti formativi.[15]

4 Per l'ammissione di titolari di un diploma di Bachelor conseguito presso un altro tipo di scuola universitaria estera, i contenuti del programma di Bachelor sono soggetti a verifica, al fine di accertarne l'equivalenza con il corrispondente programma di studio nel sistema educativo svizzero. Nello specifico, nei Paesi in cui il sistema di istruzione non prevede una distinzione istituzionale tra università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche, il titolo di studio è attribuito a una specifica tipologia di istituzione della formazione superiore (università, scuola universitaria

[14] https://www.swissuniversities.ch/it/konkordanzliste
[15] https://www.swissuniversities.ch/it/temi/studi/scuole-universitarie-svizzere-accreditate

professionale, alta scuola pedagogica) sulla base della corrispondenza con il percorso formativo analogo previsto dal sistema educativo svizzero.

5 Ai candidati (sia titolari di un diploma svizzero che estero) possono essere richiesti eventuali competenze e conoscenze supplementari fino ad un massimo di 60 ECTS, secondo un piano di studi definito dalla Direzione del singolo programma. Le domande di ammissione sono valutate caso per caso. L'ammissione è negata qualora le competenze e conoscenze supplementari da soddisfare superino complessivamente 60 ECTS.

6 Possono essere altresì definiti requisiti qualitativi minimi concernenti i piani di studio, i contenuti dei corsi o un voto minimo.

Art. 17 Riconoscimento di diplomi di Bachelor rilasciati a seguito di un programma di studio a distanza

1 I titoli di studio acquisiti online o a distanza sono riconosciuti ai fini dell'ammissione a un programma di Master offerto dall'USI solo se il candidato dimostra che il titolo:

a. attesta risultati di apprendimento comparabili a quelli di un programma corrispondente offerto in presenza nel rispettivo sistema educativo, incluso per quanto attiene ai requisiti di ammissione e alle modalità degli esami;
b. consente l'ammissione a un programma di Master in presenza in un'università riconosciuta nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo;
c. è erogato da un'università riconosciuta (cfr. art. 14) nel Paese che ha rilasciato il titolo.

2 Spetta al candidato fornire la documentazione necessaria atta a comprovare il soddisfacimento dei requisiti di cui alle lett. a–c.

3 Il capoverso 1 non si applica all'ammissione ai programmi di Master in Architettura e in Medicina: i titoli ottenuti online o a distanza non sono considerati validi ai fini dell'ammissione a tali programmi.

Art. 18 Ammissione su condizione (Master)

1 L'ammissione ai programmi di Master offerti dall'USI può essere concessa su condizione nel caso in cui il candidato non soddisfi integralmente tutti i requisiti previsti al momento dell'ammissione.

2 L'ammissione su condizione è subordinata al soddisfacimento di tutti i requisiti di ammissione entro i termini definiti dall'Amministrazione studenti. I termini e le condizioni sono indicati nella lettera di ammissione.

3 L'ammissione su condizione è unicamente concessa per il semestre autunnale.

4 L'ammissione su condizione non comporta alcuna deroga ai termini e alle condizioni previsti per l'eventuale rimborso della tassa semestrale di immatricolazione, così come disciplinato nelle Disposizioni sulle tasse.

5 Agli studenti ammessi su condizione è consentito sostenere gli esami previsti nella sessione intermedia dell'anno accademico in corso. I voti conseguiti durante tale sessione saranno formalizzati esclusivamente al momento del soddisfacimento di tutti i requisiti di ammissione.

6 Il rispetto di tutti i requisiti d'ammissione entro i termini stabiliti determina la conferma definitiva dell'ammissione al programma di Master. In caso di mancato rispetto di tali requisiti, l'ammissione è revocata e si procede all'annullamento dell'iscrizione alla sessione d'esame invernale, all'invalidazione degli eventuali esami sostenuti nella sessione intermedia e all'ex-matricolazione d'ufficio dello studente.

7 Per il Master in Architettura e il Master in Medicina non trovano applicazione i cpv. 5 e 6 del presente articolo.

Art. 19 Requisiti linguistici (Master)

1 Per l'ammissione ai singoli programmi di studio è richiesta una conoscenza adeguata della lingua di insegnamento. I requisiti linguistici richiesti sono indicati nelle pagine web del sito dell'USI dedicate ai singoli programmi e possono prevedere la presentazione di certificati di lingua.

2 Qualora il programma di studio non richieda la presentazione di un certificato linguistico ai fini dell'ammissione, è responsabilità del candidato assicurarsi di possedere una sufficiente padronanza della lingua in cui è erogato il programma.

Titolo IV – Termini, procedura di iscrizione e ammissione

Art. 20 Procedura di iscrizione

1 L'iscrizione ai programmi di Bachelor e Master avviene tramite la compilazione di un apposito formulario attraverso la piattaforma online messa a disposizione dall'USI.

2 L'esame formale della domanda di ammissione compete all'Amministrazione studenti, mentre l'accertamento dei requisiti specifici di ammissione spetta alle Direzioni dei singoli programmi di studio. A conclusione della procedura di valutazione, la decisione sull'ammissione viene comunicata in forma scritta al candidato.

3 Il formulario d'iscrizione deve essere compilato in modo veritiero, completo e conforme alle indicazioni fornite dall'USI; dichiarazioni non veritiere o incomplete possono comportare l'esclusione dalla procedura di ammissione, il rifiuto della domanda di ammissione o la revoca dell'eventuale ammissione concessa (cfr. art. 24).

4 Per l'elaborazione della domanda di ammissione può essere prelevata una tassa d'iscrizione. Le Disposizioni sulle tasse ne disciplinano modalità e importo.

5 Il candidato che, durante il processo di iscrizione, intenda cambiare il programma di studio inizialmente indicato nella domanda di ammissione deve comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione studenti. Le richieste presentate successivamente all'immatricolazione sono disciplinate dal Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni.

Art. 21 Documentazione

1 Il candidato è tenuto a presentare, entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta ai fini della domanda di ammissione, secondo quanto specificato nelle pagine web dei rispettivi programmi di studio pubblicate sul sito dell'USI.

2 Il candidato che ha già effettuato studi presso un'altra istituzione universitaria deve inoltre fornire i seguenti documenti:

a. Certificato di ex-matricolazione che confermi l'avvenuto ritiro dall'istituzione universitaria di provenienza. Tale documento deve essere presentato entro e non oltre l'inizio degli studi presso l'USI;
b. Copia di eventuali provvedimenti riguardanti esclusioni definitive da percorsi di studio precedenti.

3 L'Amministrazione studenti può richiedere che determinati documenti rilevanti ai fini dell'ammissione vengano forniti in versione originale.

Art. 22 Termini

1 La domanda di ammissione deve essere completata e inoltrata entro i termini stabiliti, indicati sui siti web ufficiali o dai Regolamenti dei singoli programmi di studio.

	2 L’inizio degli studi avviene, di norma, nel semestre autunnale. Per alcuni programmi di studio è previsto anche l’avvio nel semestre primaverile, secondo quanto stabilito dalle rispettive Direzioni di programma. Le relative informazioni sono riportate sulle pagine web dei singoli programmi. 3 Ogni modifica o aggiornamento relativo ai termini di ammissione è pubblicata sulle pagine web ufficiali e/o Regolamenti dei rispettivi programmi di studio.
Art. 23 Obbligo di notifica e aggiornamento dei dati personali	1 I candidati all’ammissione e gli studenti garantiscono che i dati personali forniti siano completi, corretti e aggiornati per tutta la durata degli studi. 2 I candidati all’ammissione e gli studenti devono comunicare tempestivamente all’Amministrazione studenti qualsiasi modifica rilevante dei propri dati personali, in particolare: a. cambio di indirizzo di domicilio o di recapito; b. modifiche ai dati di contatto; c. ogni altro elemento che possa avere rilevanza amministrativa ai fini dell’ammissione o della gestione del percorso di studio. 3 L’USI non è responsabile per eventuali disguidi o mancati recapiti derivanti dall’omessa comunicazione dei dati aggiornati.
Art. 24 Esclusione dalla procedura di ammissione e revoca dell’ammissione	1 Il candidato è escluso dalla procedura di ammissione, rispettivamente l’ammissione è revocata qualora venga accertato che: a. il candidato ha presentato titoli, certificati o documenti falsificati o contraffatti; b. Il candidato ha fornito dichiarazioni false, incomplete o fuorvianti, volontariamente o per negligenza, che hanno inciso sull’esito della valutazione; c. l’ammissione è stata concessa in seguito ad un errore o sulla base di dati sbagliati; d. Il candidato non ha pagato la tassa semestrale di immatricolazione entro i termini; e. Il candidato non ha adempiuto ai requisiti posti nell’ambito di un’ammissione su condizione entro i termini stabiliti.
Art. 25 Rinuncia all’ammissione da parte del candidato	1 Il candidato può rinunciare all’ammissione in qualsiasi momento. La decisione deve essere comunicata per iscritto e tempestivamente all’Amministrazione studenti. 2 Le Disposizioni sulle tasse stabiliscono le modalità dell’eventuale rimborso della tassa semestrale di immatricolazione e i relativi importi.
Art. 26 Rifiuto dell’ammissione	1 L’ammissione a un programma di studio offerto dall’USI è negata qualora non siano soddisfatti i requisiti formali previsti dal Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni, dalle presenti Direttive, dai Regolamenti settoriali applicabili o dai singoli programmi di studio. 2 Il rifiuto può essere motivato, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a. dal mancato possesso dei requisiti accademici richiesti per l’ammissione, ivi inclusi la media dei voti, nonché gli ulteriori criteri stabiliti dalle presenti Direttive o definiti dalla Direzione del programma; b. dall’incompletezza o irregolarità della documentazione presentata; c. dalla valutazione negativa della candidatura da parte della Direzione del programma;

d. a seguito di un processo di selezione, implementato in ragione, segnatamente, del numero limitato di posti di studio disponibili;
e. dal mancato superamento di eventuali test di graduatoria o attitudinali;
f. dal mancato rispetto dei termini d'iscrizione;
g. a causa di esclusioni definitive precedenti dal medesimo indirizzo di studio;
h. a causa di un'espulsione precedente per gravi motivi disciplinari pronunciata dall'USI.

3 Il rifiuto della candidatura è comunicato formalmente al candidato in forma scritta. Esso non dà diritto al rimborso della tassa d'iscrizione.

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 27 Entrata in vigore

Le presenti Direttive entrano in vigore a partire dall'anno accademico 2027/2028.